

**ACCORDO SINDACALE PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNO ORDINARIO
RICONOSCIUTO DAL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (F.I.S.) AI SENSI
DELL'ART. 29 e 30 DEL D. LGS. 148/2015, ART.19 DL 18/2020 E DEL dl 104/2020**


Il giorno 10 settembre 2020, alle ore 14,30 in modalità telematica, si sono incontrati:

- Per VENDOMAT S.P.A. (d'ora innanzi denominata "l'Azienda"/ "datore di lavoro"), del Dott. Giuseppe Ferrario assistiti dall'Avv. Stefano Perazzelli;
- per l'Organizzazione Sindacale FILCAMS CGIL, Gabriele Guglielmi;
- per l'Organizzazione Sindacale FISASCAT CISL, Salvatore Carofratello;
- per l'Organizzazione Sindacale UILTUCS UIL, Emilio Fagnoli.

d'ora innanzi congiuntamente denominati "le Parti", per definire le condizioni di accesso all'Assegno Ordinario da parte del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 148/2015, dell'art. 19 del DL 18/2020 e del DL 104/2020.

Premesso che

- a) Il datore di lavoro applica integralmente il CCNL -Terziario Confcommercio
- b) Il datore di lavoro occupa n. 49 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 44 a tempo pieno e 5 a tempo parziale (di cui all'allegato 1 che è parte integrante del presente accordo), tutti non beneficiari di pensioni di vecchiaia o di anzianità come previsto dalle vigenti norme e questo rientra nell'ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) in quanto operante in un settore per il quale non sono stati costituiti fondi bilaterali di cui all'art.li 26 e 27 del del D. Lgs. 148/2015 ed essendo al di fuori del campo di applicazione della Cigo e Cigs di cui al Titolo I citato decreto;
- c) l'orario normale di lavoro settimanale per i full time è pari a n. 40 ore, distribuite su 5 giornate- lavorative;
- d) a seguito dei recenti provvedimenti nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie per il contenimento dell'epidemia COVID-19, l'Azienda ha subito un importante ed immediato calo dell'attività configurabile tra le causali a cui si applicano specifiche condizioni di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Il datore di lavoro dichiara che tale sospensione dell'attività lavorativa a zero ore, non è imputabile al datore di lavoro né ai lavoratori e che si tratta di "*evento oggettivamente non evitabile*", pertanto ritiene necessario ricorrere all'Assegno Ordinario di cui all'art. 30 del D.Lgs. 148/2015 e all'art. 19 del DL 18/2000 in misura pari al trattamento di integrazione salariale;
- e) il datore di lavoro, con lettera del 25 marzo 2020 ha inviato la comunicazione preventiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D. Lgs. 148/2015 e art. 19 Dl 18/2020 e ha richiesto un incontro alle organizzazioni sindacali regionali di settore, finalizzato a fronteggiare la



situazione di crisi, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali, mediante l'accesso all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S.;

- f) le parti hanno raggiunto un accordo per il ricorso al FIS per un periodo di n. 9 settimane a partire dal 30 marzo 2020 da fruire, anche in via non consecutiva, fino al 31 agosto 2020. Il periodo di cui sopra è integralmente fruito ed ha consentito al datore di lavoro di ricorrere all'ammortizzatore solo fino al prossimo 30 maggio 2020;
- g) con nuova informativa inviata in data 26 maggio 2020, il datore di lavoro informava le OO.SS. della necessità di ricorrere all'ulteriore periodo di integrazione salariale di cui all'Articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 2020 secondo le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 34 del 2020 avendo esaurito completamente le prime nove settimane riconosciute. Il nuovo periodo di n. 5 settimane è avviato dal 1-giugno 2020. Le parti raggiungevano un nuovo accordo con riferimento a tale periodo di integrazione.
- h) Con nuova informativa inviata in data 7 agosto 2020, il datore di lavoro informava le OO.SS. della necessità di ricorrere all'ulteriore periodo di integrazione salariale di cui all'Articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 2020 secondo le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 34 del 2020 per ulteriori 4 settimane con riferimento all'intero organico già oggetto dei precedenti accordi sottoscritti.
- i) Con nuova informativa inviata in data 7 settembre 2020, il datore di lavoro informava le OO.SS. della necessità di ricorrere all'ulteriore periodo di integrazione salariale di cui all'Articolo 22 del Decreto Legge n. 18 del 2020 secondo le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 104/2020 per ulteriori 9 settimane con riferimento all'intero organico già oggetto dei precedenti accordi sottoscritti. Si evidenzia che n. 4 settimane sono già state autorizzate per il periodo dal 13 luglio 2020 al 08 agosto 2020.
- j) il datore di lavoro ha illustrato alle OO.SS. in data odierna la situazione di crisi aziendale e ha presentato l'ipotesi o sospensione a zero ore dell'orario di lavoro -e le parti hanno valutato la necessità di ricorrere all'Assegno Ordinario riconosciuto dal F.I.S., ai sensi del combinato disposto dell'art.30 del D.Lgs. 148/2015 e dell'art. 19 del DL 18/2020.

dopo ampia e approfondita discussione, si conviene quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le OO.SS. prendono atto delle dichiarazioni aziendali;
2. Le Parti concordano che il datore di lavoro, potrà ridurre dal 24 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 fino ad un massimo del 100% l'orario di lavoro dei 49 dipendenti indicati nell'Allegato 1 (che costituisce parte integrante del presente accordo) con esclusione dei n. 2 dirigenti in forza e quindi per un totale di n. 47 lavoratori complessivi, differenziate a seconda dei profili professionali e dei ruoli dei dipendenti, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 148/2015, nel rispetto di criteri di omogeneità tra il personale adibito a mansioni equivalenti, tenendo anche conto delle compatibilità tecnico organizzative, applicando in via primaria ove possibile l'equa rotazione fra i dipendenti

epg. g.

coinvolti. Il periodo massimo di riduzione è pari a n. 9 settimane da cui dovranno essere detratte le giornate già fruite nel periodo successivo al 13 luglio 2020 che vengono quantificate in n.16 giornate alla data del 21 agosto 2020. Tale periodo di integrazione era già stato autorizzato in base alla normativa previgente.

3. Il datore di lavoro avrà la facoltà di richiamare in servizio i lavoratori con un preavviso di almeno 48 ore.
4. Le integrazioni salariali a titolo di assegno ordinario a carico dell'Inps saranno anticipate dal datore di lavoro unitamente alle spettanze retributive mensili, alle normali scadenze; l'azienda si attiverà per espletare tutte le procedure amministrative pertinenti, assumendosi la responsabilità di eventuali errori di compilazione e/o trasmissione.
5. In caso di eventuali criticità che dovessero intervenire nel corso dell'applicazione del presente accordo, le parti si incontreranno tempestivamente; il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali durante questo periodo;

L.c.s

Per l'Azienda



VENDOMAT S.p.A.
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
VIA G. Di Vittorio, 358/6
Cod. Fisc. 00553320128
P. IVA 08903730151

Per le OO.SS.

